



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "S. Andrea"

Via Locatelli, 41 – 20853 Biassono (MB) – Telefono 039490661
e-mail: mbic82600c@istruzione.it - pec: mbic82600c@pec.istruzione.it
www.iscobiassono.edu.it



**REGOLAMENTO D'ISTITUTO SU ATTIVITA' NEGOZIALI
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A
ESPERTI ESTERNI TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA**

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99 n. 275;

VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94 n. 297;

VISTO Il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO, in particolare, l'art. 45, comma 2 lett. a) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, che attribuisce al Consiglio d'Istituto il potere di determinare i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, dell'attività negoziale relativa all'affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 10.000,00, secondo quanto disposto dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti pubblici;

VISTO il Regolamento d'Istituto;

EMANA

Il seguente Regolamento

PARTE 1

CAPO 1 - Disposizioni Generali

Art. 1 – Finalità

Le disposizioni del presente regolamento, Parte I, disciplinano le modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti di importi inferiori alle soglie comunitarie (d'ora in poi sotto soglia) di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 (d'ora in poi Codice), e sono finalizzate ad assicurare che le acquisizioni avvengano nel rispetto dei principi dettati dal Codice ed alle migliori condizioni.

Art. 2 – Normativa di riferimento

Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento al D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti" e al D.I. n.129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", con le norme in esso richiamate.

Art. 3 – Principi e criteri

Gli acquisti avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione e rotazione.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione, i requisiti generali di cui agli artt. 94-95-96 del D.Lgs. n. 36/2023. A norma dell'art. 100 del Codice, i criteri di selezione riguarderanno esclusivamente i seguenti requisiti: iscrizione alla piattaforma di approvvigionamento MePa, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, operatività territoriale.

Art. 3.1 Principio di Rotazione

Ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 36/2023 che recita "In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi".

Si derogherà dall'applicazione del principio di rotazione:

- a) nel caso in cui l'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti abbia ad oggetto una commessa NON "rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi";
- b) in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;
- c) nel caso in cui l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
- d) per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

CATEGORIA INFORMATICA: Accessori per informatica Hardware e Software per le reti Hardware per l'informatica (PC – Monitor per PC - Tablet etc.), Hardware per l'informatica (Stampanti – Scanner – sistemi di acquisizione dati – Tavolette grafiche etc.), Sistemi didattici Multimediali (LIM – Proiettori Interattivi – Monitor Touch etc.), Robot e Bracci Robotici semiprofessionali), Software per sistemi didattici, Sistemi didattici informatizzati (Hardware – piccoli sistemi robotici etc.), Provider Reti- telematiche

CATEGORIA ARREDI: Arredi per aule, Arredi per Ufficio, Arredi scientifici per laboratori e aule Multimediali

CATEGORIA VIAGGI E TRASFERIMENTI: Agenzie Viaggio e Biglietteria, Alberghi, Noleggio bus

CATEGORIA MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICIO: Fotocopiatrici assistenza noleggio vendita, Macchine per ufficio, Stampanti per Ufficio, Manutenzioni impianti e apparecchiature

CATEGORIA LABORATORI ATTREZZATURE E ACCESSORI: Attrezzature/Accessori e prodotti per la fisica, Attrezzature/Accessori e prodotti per la Chimica, Attrezzature/Accessori e prodotti per la Meccanica, Attrezzature/Accessori e prodotti per laboratori scientifici e tecnologici

CATEGORIA MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA: Cancelleria, Modulistica, Consumabili, Carta per stampante o copiatrici, Toner, Articoli per Ufficio

CATEGORIA PUBBLICITA' E GRAFICA: Timbri e targhe, Tipografie, Agenzie pubblicitarie

CATEGORIA EDITORIA: Libri, Libri Scolastici, Pubblicazioni, Legatorie

CATEGORIA FORNITURE VARIE: Materiali per la Sicurezza, Materiale Antincendio, Materiali per lo Sport, Materiale Pulizia, Materiale Antinfortunistica, Piante e Fiori

CATEGORIA AGENZIE DI SERVIZI E VARIE: Agenzie di Formazione e Linguistiche, Agenzie di Pulizia, Agenzie di Disinfestazione, Agenzie di Assicurazione

CAPO II – Presupposti per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia

Art. 4 – Tipologie di beni e servizi

Per i settori merceologici principali riguardanti i beni e servizi acquisibili sotto soglia si fa riferimento alle categorie definite e previste nel Piano dei conti del vigente Programma Annuale. L'affidamento sotto soglia è comunque da effettuarsi con i cataloghi di beni e servizi presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (d'ora innanzi MEPA) gestito da Consip S.p.A. Il MePa essendo piattaforma telematica certifica, dovrà essere utilizzata per tutte le tipologie di acquisti di beni e servizi, dopo la consultazione delle convenzioni CONSIP.

Art. 5 – Affidamenti al di fuori del campo CONSIP

1. L'acquisizione di beni e servizi è subordinata alla preventiva procedura di consultazione delle convenzioni CONSIP, secondo quanto stabilito dall'art.43 del regolamento di contabilità scolastica di cui al Decreto 28 agosto 2018, n.129. Ai sensi della nota M.I.U.R. 3354 del 20/03/2013 si può procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi:

- a. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare;
 - b. qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip.
2. L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip deve essere subordinata alla preliminare verifica della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni Consip. Qualora all'esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione Consip, il Dirigente Scolastico autorizza con decisione motivata l'acquisto fuori convenzione.
 3. L'acquisizione di beni e servizi, al di fuori delle convenzioni CONSIP, è ammessa in relazione alle seguenti forniture:
 - a. Acquisti di generi di cancelleria, pulizia, materiale informatico, materiale per piccole manutenzioni;
 - b. Acquisti per manutenzione di mobili, arredi, suppellettili e macchine di ufficio;
 - c. Acquisti di servizi per: visite e viaggi d'istruzione, stages - assicurazione infortuni e responsabilità civile per fatti del personale scolastico e alunni.
 4. Il ricorso all'acquisizione al di fuori delle convenzioni Consip è inoltre consentito ai sensi dell'art. 1, comma 510, della legge di Stabilità 2016, n. 208/2015 nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della struttura ordinante per mancanza di caratteristiche essenziali;
 - b. l'acquisto autonomo può essere effettuato a seguito di apposita autorizzazione specificatamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo della stazione appaltante;
 - c. l'autorizzazione deve essere trasmessa dalla struttura ordinante alla Corte dei Conti.
 5. Il ricorso all'acquisizione al di fuori delle convenzioni Consip è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 6 – Affidamento diretto

L'affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 50 D.Lvo 36/2023, è consentito per l'acquisto di servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria di € 143.000,00 anche senza la consultazione di più operatori economici.

E' fatta sempre salva la possibilità del RUP di ricorrere alle procedure ordinarie e quella negoziale anche per tali importi qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

L'importo di cui al primo periodo è soggetto a revisione periodica con provvedimento della Commissione europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Art. 7 – Soglie e limiti di importo

Sulla base di quanto previsto dal D.I. n.129/2018 e dal D.Lgs. n. 36/2023, per le modalità di acquisto di servizi e forniture si definisce quanto segue:

- 1- per importi fino a 10.000,00 euro IVA esclusa si procederà mediante affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico. Per l'individuazione degli operatori si può procedere in via informale mediante indagine di mercato per conoscere gli operatori interessati a presentare un'offerta per lo specifico affidamento.
- 2- Per importi superiori a 10.000,00 euro ed inferiori a 40.000,00 euro si applica la procedura con la consultazione di almeno 3 (tre) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato a cui seguirà un confronto di preventivi sul MePa. Gli operatori economici cui affidare la fornitura/servizio potranno anche essere individuati a seguito di manifestazione di interesse, con pubblicazione dell'invito sul sito della scuola per almeno 15 giorni, a cui seguirà un confronto di preventivi sul MePa. Tale obbligo è escluso quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento.

- 3- Per importi pari o superiori a 40.000,00 euro ed inferiori a 143.000,00 euro si procede mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento ai sensi dell'art. 49 D.Lvo 36/2023. Gli operatori economici cui affidare la fornitura/servizio verranno individuati mediante una manifestazione di interesse, con pubblicazione dell'invito sul sito della scuola per almeno 15 giorni, a cui seguirà un confronto di preventivi sul MePa.
- 4- Per affidamento di lavori, servizi e fornitura pari o superiore a 143.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice dei contratti D.Lvo n. 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o in alternativa mediante procedura aperta e/o ristretta, secondo la valutazione di opportunità del Dirigente Scolastico.

Art. 8 – Indagini di mercato

1. Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.1 del d.lgs. n. 36 del 2023, il Dirigente Scolastico, per acquisti al di fuori delle convezioni CONSIP, provvede alla individuazione del "mercato di riferimento dell'Istituto", con priorità per la scelta di professionisti/fornitori di lavori, beni e servizi operanti nel comprensorio territoriale della Provincia, a seguire sul territorio delle Province limitrofe, sul territorio Regionale e successivamente al territorio nazionale.
2. La manifestazione di interesse per l'individuazione dei contraenti non costituisce procedura di gara, ma ha finalità conoscitive al fine di individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire il lavoro/fornitura di cui trattasi. L'indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l'Istituzione scolastica con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. L'Istituto procederà successivamente ad un confronto di preventivi/Trattativa diretta sul MePa, al fine di acquisire l'offerta economica dagli operatori individuati.

Art. 9 – Divieto di frazionamento delle prestazioni e viaggi di istruzione

Coerentemente con le norme in vigore, nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere artificialmente frazionata.

Nelle uscite didattiche e viaggi d'istruzione, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi e in funzione dei tempi di programmazione delle attività da parte dei Consigli di Classe in rapporto alla necessità di acquisire dati certi sulla quantità dei partecipanti, si possono applicare procedure distinte per ogni singola uscita/viaggio in relazione alla tipologia di uscita in quanto per ciascuna tipologia possono venir coinvolti operatori diversi.

Nel rispetto del divieto di frazionamento di cui all'articolo precedente è fatta salva la facoltà di suddividere l'affidamento in lotti funzionali.

CAPO III - Responsabile unico di progetto

Art. 10 – Ufficio istruttorio e Commissione attività negoziali

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) si identifica nella figura del Dirigente Scolastico. Il RUP si occupa per l'Amministrazione di richiedere il codice CIG presso l'ANAC ed eventualmente il codice CUP quando dovuto.

Il Direttore SGA cura comunque la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali secondo i criteri stabiliti dalle norme e coerenti con il presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice, in quanto applicabili e compatibili con le esigenze di celerità e semplificazione delle procedure in economia.

Art. 11 – Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nelle attività negoziali

Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale dell'attività istruttoria del Direttore SGA.

Al Direttore SGA compete l'attività negoziale connessa al fondo economico.

Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), del Decreto Interministeriale n. 129/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Art. 12 – Limiti e poteri dell'attività negoziale

L'attività negoziale si svolge nell'ambito del budget previsto nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell'Istituzione scolastica, attraverso procedure che garantiscono la trasparenza e la pubblicità.

Il Dirigente Scolastico:

- esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- provvede direttamente per gli acquisti, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione;
- chiede la preventiva delibera al Consiglio d'istituto nei casi previsti dall'art. 45 comma 1 e 2 del DI. 129/2018:

1. *"Il Consiglio d'istituto delibera in ordine:*

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;*
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;*
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;*
- d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;*
- e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;*
- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;*
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;*
- h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;*
- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;*
- j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.*

2. *Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:*

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;*
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;*
- c) contratti di locazione di immobili;*
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;*
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;*
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;*
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;*
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;*
- i) partecipazione a progetti internazionali;*
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economico di cui all'articolo 21".*

CAPO IV – Obblighi e facoltà di adesione a convenzioni e strumenti di acquisto centralizzati

Art. 13 – Mercato Elettronico

Nel rispetto dei criteri di digitalizzazione e di dematerializzazione delle procedure di acquisto, nonché dei principi di economicità e trasparenza, per le acquisizioni di forniture, lavori e servizi è obbligatorio l'utilizzo di piattaforme telematiche certificate ai sensi del D.Lvo 36/2023.

L'Istituzione Scolastica è pertanto obbligata a ricorrere al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) all'interno del quale sono presenti le Convenzioni CONSIP, che vanno consultate prima di ogni approvvigionamento, in particolare ne corre l'obbligo se trattasi di beni e servizi informatici e di connettività (L. 208/2015 art. 1 comma 512).

CAPO V – Procedure negoziali sotto soglia

Art. 14 – Attività istruttoria

L'Istituto Scolastico procede all'affidamento previa Determina a contrarre (art. 17 del Codice), individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Art. 15 - Offerte degli operatori economici

A seguito di manifestazione di interesse pubblicata sul sito web dell'Istituto, il RUP procede con la selezione degli operatori economici di beni e servizi che hanno manifestato il loro interesse, mediante un confronto di preventivi sulla piattaforma certificata MePa (mediante trattativa diretta se presente un solo operatore) attraverso un Avviso di selezione.

1. I termini da concedere alle ditte per la partecipazione alle gare regolate dal Codice dei contratti pubblici sono quelli previsti dallo stesso Codice, mentre per gli altri sistemi di affidamento, saranno determinati di volta in volta, nel rispetto dei principi di equità, dalla stazione appaltante.
2. Tali termini dovranno essere tali da consentire la presentazione di una offerta seria e ragionata e, comunque, non essere inferiori alla metà di quelli prescritti per quanto concerne le procedure di gara disciplinate dal codice dei contratti pubblici.
3. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle norme, modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera d'invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare l'affidamento.
4. Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentate delle ditte e non possono presentare correzioni che non siano da lui convalidate con apposita sottoscrizione.
5. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta.
6. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori.
7. Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione in lettere. Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il prezzo risultante dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti.
8. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate o integrate e divengono quindi impegnative per la ditta proponente.
9. Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita in un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nell'Avviso di selezione od in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione.
10. Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell'aggiudicazione, deve essere acquisita, prima di procedere all'esame delle offerte, la conferma circa la loro validità.

Capo VI – Affidamento ed esecuzione del contratto

Art. 16 – Verifiche

Le verifiche dei requisiti degli operatori economici sono effettuate a norma del Titolo IV Capo I – II e III del D.Lvo 36/2023, articoli da 93 a 106:

1. *La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico...*
2. *La stazione appaltante ... verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.*

Art. 17 – Aggiudicazione

Se il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede, mediante decisione del Dirigente Scolastico, alla nomina della Commissione giudicatrice e i membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. Nel caso il criterio di aggiudicazione prescelto sarà stato quello del prezzo più basso, procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute il RUP, che può motivatamente disporre di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto. Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell'operatore economico, considerato il miglior offerente.

Il RUP dispone l'aggiudicazione definitiva e si provvede alla stipula del contratto come disciplinato dal codice degli appalti anche nel caso in cui pervenga una sola offerta ritenuta valida e congruente.

Art. 18 – Stipula del contratto

A norma dell'art. 18 del Codice, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

Il termine dilatorio di cui all'art. 18 non si applica nei casi:

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'art. 55, comma 2.

Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella lettera d'invito e/o bando di gara e deve di norma includere le condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le modalità di pagamento, la facoltà dell'istituzione scolastica di risolvere il rapporto nei casi di inadempienza e/o di esecuzione in danno ed altre eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica di regolare esecuzione.

Il contratto deve avere termini di durata certi. Salvi i casi consentiti dalla legge la durata non può essere variata in corso di esecuzione del contratto.

I contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico.

Art. 19 – verifica delle forniture e delle prestazioni

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

PARTE 2

CAPO I – Contratti con esperti esterni (lettera h, comma 2, art. 45 D.I. 129/2018)

Art. 20 – Finalità e ambiti di applicazione

Per i contratti di prestazione d'opera si fa riferimento all'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica, agli art. 44 e 45, comma 2, lettera h, del Decreto Interministeriale n. 129/18;

1. La finalità che si intende perseguire è quella di garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni.
2. Al fine di soddisfare le esigenze di cui sopra, su proposta del Collegio dei docenti, e in base alla programmazione dell'Offerta Formativa, l'Istituzione scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare a tale scopo il personale interno e in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.
3. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi degli art. 44 e 45, c. 2, lettera h, del Decreto interministeriale n.129/18, per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità o per coincidenza con altri impegni di lavoro del medesimo personale.

Art. 21 – modalità di selezione

1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (PTOF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi di manifestazione di interesse da pubblicare all'albo del proprio sito web.
2. Le manifestazioni di interesse dovranno indicare:
 - a. modalità e termini per la presentazione delle istanze;
 - b. l'oggetto della prestazione;
 - c. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Il Dirigente Scolastico provvede in seguito ad inviare agli operatori un "Avviso di selezione" mediante la procedura del confronto di preventivi attraverso la piattaforma certificata MePa. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare la propria offerta alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
5. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa.
6. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- curriculum complessivo del candidato;
- contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studiprofessionali, enti pubblici o privati;
- pubblicazioni e altri titoli.

Per la valutazione comparativa dei candidati la commissione farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- eventuali precedenti esperienze didattiche.

7. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

Nell'Avviso di selezione dovranno essere specificati i seguenti elementi:

- a. la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con riferimento espresso ai piani, ai programmi o all'ambito disciplinare;
- b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c. la durata dell'incarico, intesa in termini di inizio e di conclusione della prestazione e/o il numero delle ore di attività;
- d. il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
- e. il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
- f. l'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante;
- g. la dichiarazione dell'interessato, se si tratta o meno di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione e della sua precisa posizione giuridica e fiscale.

Art. 22 - Esclusioni

L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni: prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", che consenta il raggiungimento del fine comportando un costo equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria (Circ. 2/2008); qualora non fosse presentata alcuna domanda a seguito dell'avviso di cui al precedente articolo del presente regolamento, oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste; quando si renda necessario il ricorso a specifica professionalità insostituibile con altra figura (es. RSPP e/o Medico Competente).

Art. 23 - Rescissione del contratto

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e non sono rinnovabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

L'Amministrazione scolastica si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.

Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, e nel caso che, dalla verifica delle autodichiarazioni/autocertificazioni, queste risultassero mendaci, l'Amministrazione scolastica procede, nei modi e termini previsti dalle norme vigenti, alla risoluzione unilaterale del contratto, corrispondendo gli oneri per le prestazioni fino a quel momento erogate.

Nel caso di inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi verso gli alunni, l'Amministrazione scolastica procede alla rescissione immediata del contratto.

Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motivazioni debitamente documentate.

Art. 24 - Valutazione della prestazione

L'Istituto può effettuare una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento o altri strumenti di valutazione stabiliti dal Dirigente Scolastico. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

CAPO II – Criteri e limiti inerenti i singoli contratti dell'art. 45, comma 2, lett. B) del D.I. n. 129 del 28/8/2018

Art. 25 – Contratti di sponsorizzazione

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b) del D.I. n. 129 del 28/8/2018, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola. Pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:
 1. Beni voluttuari in genere;
 2. Produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura;
 3. Aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.).
 - c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la scuola;
2. Nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza;
3. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola.
4. La stipula del contratto di sponsorizzazione non deve comportare la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per l'istituzione scolastica di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.
5. Ogni contratto di sponsorizzazione avrà durata annuale, eventualmente rinnovabile.
6. I soggetti interessati a stipulare contratti di sponsorizzazione con l'istituzione scolastica devono:
 - a. esplicitare le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
 - b. esplicitare la non sussistenza di scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.

PARTE 3

CAPO 1 – Disposizioni finali

Art. 26 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Il presente regolamento resterà in vigore fino all'adozione di un nuovo regolamento.

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariagnese Trabattoni